



A.S. 564

(D-L 13/2023 – Attuazione PNRR)

**Audizione informale dinanzi all'Ufficio di Presidenza
integrato della Commissione bilancio del Senato**

Roma, 6 marzo 2023

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E
DEI FISICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Nel ringraziare, a nome della Rete Professioni Tecniche (“RPT”), la Commissione per l’audizione che si è intesa riservare a quest’ultima, si riassumono, brevemente, le osservazioni di interesse delle categorie aderenti:

- all’articolo 1, comma 4, lettere da a) a d) (*Soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale e disposizioni in materia di Cabina di regia PNRR e Segreteria tecnica*), considerato che la RPT, in numerose occasioni, ha garantito un apporto esterno nell’ambito del sopprimendo, si propone la previsione della partecipazione della stessa RPT alla Cabina di regia PNRR, almeno alle riunioni di quest’ultima relative ad attività di cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, oppure la previsione del coinvolgimento della stessa RPT secondo altre modalità che si riterranno opportune;
- all’articolo 9 (*Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici*), considerato che è prevista la partecipazione al Comitato anche di rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali solo in relazione alle tematiche trattate, si propone di valutare il coinvolgimento, in via permanente, della RPT, quale associazione rappresentativa degli Ordini e Collegi dei professionisti tecnici aderenti;
- all’articolo 18, comma 6 (*Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici*), appare critica l’esclusione di determinati interventi dall’obbligo di autorizzazione preventiva regionale all’inizio dei lavori in zone a bassa sismicità (articolo 94 del d.P.R. n. 380 del 2001) o considerati di minore rilevanza (articolo 94-bis del medesimo d.P.R.), cosicché si propone l’esclusione solo con riferimento a quelli del tutto privi di rilevanza sismica;
- all’articolo 24, comma 2 (*Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali*), non si condivide l’inserimento del nuovo comma 1-bis all’articolo 7-ter del D.L. n. 22/2020 (L. n. 41/2020) nella misura in cui le attività di supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica sono rimesse a società controllate da strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata mediante previsioni di oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura

- non superiore al 3 per cento, in quanto tali prestazioni e attività sono, in tale ipotesi, da affidare ai professionisti tecnici che vi sono deputati secondo le previsioni del vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016);
- all'articolo 24, comma 3 (*Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali*), non appare condivisibile l'ampliamento della deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020) che consente l'affidamento diretto per i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 215.000 euro, in quanto trattasi di norma eccezionale già ampia e che potrebbe generare criticità rispetto alla qualità di tali servizi in caso di riforma estensiva, oltre che rispetto ai principi di cui all'articolo 30 del vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016);
 - all'articolo 24, comma 4 (*Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali*), non si condividono l'ampliamento delle deroghe al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) attualmente previste anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione, in virtù delle medesime ragioni sopra riportate;
 - all'articolo 47, commi 1-6 (*Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili*), pur condividendo la *ratio* posta alla base dell'ampliamento e delle semplificazioni inerenti la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, non si condivide l'eliminazione di qualsiasi atto di assenso per determinate fattispecie, essendo fondamentale quantomeno la verifica della sua compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, paesaggistica e sismica;
 - all'articolo 48 (*Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo*), si propone di prevedere la cornice delimitativa del quadro regolamentare del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica finalizzato alla semplificazione della disciplina vigente in materia di gestione delle terre e delle rocce da scavo, in modo che siano correttamente recepite le D.P.R. 120/2017 e che siano, invece, apportati, con tale decreto, i correttivi ritenuti necessari sulla base dell'esperienza maturata;

- all'articolo 49, commi da 1 a 3 (*Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, gli impianti di accumulo energetico e per gli impianti agro-fotovoltaici*), pur condividendo la *ratio* posta alla base delle semplificazioni introdotte, valgono le medesime osservazioni sopra rassegnate in relazione all'articolo 47;
- All' articolo 54 (Istituzione dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura), inserire tra i componenti dell'Autorità di gestione rappresentanti del mondo delle professioni tecniche, in particolare agrarie, a cura della Rete delle Professioni Tecniche, che possono fornire un importante contributo di natura tecnica per la migliore riuscita dell'applicazione della nuova PAC.

Fermo quanto sopra con specifico riferimento alle singole previsioni, la RPT ritiene che, nell'attuazione del PNRR e del PNC, così come nell'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, occorra considerare, più in generale, l'apporto che possono garantire le categorie professionali tecniche e le relative rappresentanze aderenti, sia in termini di consultazione sia in termini di partecipazione al processo attuativo.